

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

SPESOMETRO, COMUNICAZIONE DATI IVA TRIMESTRALI E DICHIARAZIONE IVA IN FORMA AUTONOMA

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 282 del 2-12-2016 - Supplemento Ordinario n. 53 della legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 249 del 24 ottobre 2016), collegato alla legge di Bilancio 2017, vengono previste, tra le altre, misure urgenti in materia di recupero dell'evasione. Si tratta dell'art. 4 del decreto fiscale, rubricato "Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione" e che, prevede a partire dal 2017, in primo luogo, la trasformazione dell'obbligo di trasmissione dei dati sulle fatture attive e passive (il cosiddetto spesometro) da annuale a trimestrale e, dall'altro lato, l'introduzione di una comunicazione, sempre trimestrale, dei dati contabili riepilogativi alle operazioni di liquidazione periodica dell'imposta.

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

L'articolo 4, comma 1, del decreto fiscale modifica l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute), disponendo che "in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".

La modifica introdotta consiste nel fatto che sin ora i dati relativi alle fatture emesse e ricevute, relativamente all'anno di imposta precedente, erano trasmessi con cadenza annuale entro il mese di aprile, ora la scadenza diviene trimestrale.

La comunicazione di cui sopra deve contenere:

- I dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- La data ed il numero della fattura;
- La base imponibile;
- L'aliquota applicata;
- L'imposta;
- La tipologia dell'operazione.

Si ricorda che per il primo anno di applicazione della disposizione la comunicazione relativa al primo semestre verrà effettuata entro il 25 luglio 2017: per il primo anno di applicazione si prevede quindi un invio semestrale da effettuare entro il 25 luglio 2017 e due trimestrali. Per maggiori dettagli sulle scadenze si rinvia alla tabella riportata in calce.

E' prevista una sanzione pari a 2 euro per ciascuna fattura comunicata errata o non comunicata, entro il limite di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

ADEMPIMENTO	TRIMESTRE DI COMPETENZA	SCADENZA
Comunicazione dati delle fatture	1° semestre 2017	Entro il 25 luglio 2017
	3° trimestre 2017	Entro il 30 novembre 2017
	4° trimestre 2017	Entro il 28 febbraio 2018

Si ricorda che solo per il 2017 la comunicazione dei dati delle fatture sarà composta da tre comunicazioni, la prima semestrale entro il 25 luglio 2017 e le altre due trimestrali.

COMUNICAZIONE DEI DATI IVA

Il legislatore è intervenuto nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introducendo l'art. 21 bis, il quale prevede l'obbligo di comunicazione trimestrale dei dati relativi alle liquidazioni Iva. I contribuenti, titolari di partita Iva, trasmetteranno con le stesse scadenze previste per il nuovo spesometro trimestrale di cui sopra (2° mese successivo al trimestre di competenza), i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto.

La comunicazione delle liquidazioni Iva dovrà essere presentata:

- ❖ Anche in presenza di liquidazioni a credito;
- ❖ Sempre con cadenza trimestrale, indipendentemente dalla periodicità mensile del contribuente ai fini del versamento dell'Iva, non rileverà quindi la periodicità di espletamento della liquidazione e del versamento Iva.

E' prevista una sanzione che va da 500 a 2.000 euro per la comunicazione incompleta o infedele dei dati delle liquidazioni Iva. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del pe-periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Soggetti esonerati

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione sulle liquidazioni periodiche i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

ADEMPIMENTO	TRIMESTRE DI COMPETENZA	SCADENZA
Comunicazione liquidazioni Iva	1° trimestre 2017	Entro il 31 maggio 2017
	2° trimestre 2017	Entro il 16 settembre 2017
	3° trimestre 2017	Entro il 30 novembre 2017
	4° trimestre 2017	Entro il 28 febbraio 2018

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

CASI PARTICOLARI

Nel caso di contribuenti che svolgono più attività eventualmente soggette anche a periodicità diverse di versamento d'imposta, il decreto prevede che le comunicazioni debbano sempre essere trimestrali.

Dal 1° gennaio 2017, per i soggetti in attività nel 2017, e che abbiano esercitato l'opzione, al fine di agevolare le nuove comunicazioni il decreto fiscale introduce, un credito d'imposta pari a 100 euro, per l'adeguamento tecnologico. Il credito d'imposta spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro.

Oltre al credito di cui sopra, è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro ai soggetti che, sussistendone i presupposti, esercitano anche l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017 (trasmissione telematica dei corrispettivi). Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA

A partire dal 2017 entrano in vigore le modifiche e le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 che, in realtà dovevano essere applicate sin dal 2016 ma poi di fatto slittate al 2017 per effetto della legge del 27 febbraio 2015, n. 11, cosiddetto decreto Milleproroghe.

Sulla base di tutte le novità, in ultimo il decreto Milleproroghe, l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma parte dall'anno 2017: pertanto entro il 28 febbraio 2017 dovrà essere presentata la dichiarazione Iva 2017 anno 2016 in forma autonoma. Il modello di dichiarazione Iva non potrà più essere presentato con la dichiarazione dei redditi ma resta invariata la possibilità di versare il saldo Iva annuale entro il termine previsto per le imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario.

In base ai nuovi obblighi, previsti dall'art. 4, comma 4 lettera c) del DL 22 ottobre 2016, n. 193 coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225 la dichiarazione annuale IVA 2017 in forma autonoma, relativa al periodo d'imposta 2016, va trasmessa in via eccezionale entro il 28 febbraio 2017 ma dal 2018 in poi andrà presentata per via telematica dal 1° febbraio al 30 aprile dell'anno successivo a quello delle operazioni.

ADEMPIMENTO	ANNO DI RIFERIMENTO	SCADENZA
Dichiarazione Iva	ANNO 2016	Entro il 28 febbraio 2017
	ANNO 2017	Dal 1° gennaio al 30 aprile 2018

Bitonto, 12 gennaio 2017

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it